

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kaplan International Colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-77/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri – Applicabilità ai gruppi IVA – Articolo 11 – Gruppo IVA]

(2021/C 28/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kaplan International Colleges UK Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato L'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un'associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest'ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L'esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell'associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo. nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un'associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest'ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L'esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell'associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'8.4.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 — Servizio europeo per l'azione esterna / Chantal Hebberecht

(Causa C-93/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) – Politica di rotazione dei funzionari – Posto di capo della delegazione dell'Unione europea in Etiopia – Decisione di diniego di proroga dell'assegnazione a tale posto – Interesse del servizio – Principio della parità di trattamento – Discriminazione positiva a favore del sesso sottorappresentato – Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea]

(2021/C 28/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Altra parte nel procedimento: Chantal Hebberecht